

# Trasporto passeggeri con autobus non di servizio pubblico

Publicato il Decreto Direttoriale n.172 del 28/4/2023 che stabilisce le modalità per accedere alle **“Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico – primo trimestre 2022”** previste nel **“Sostegni ter”**, con una dotazione di 15 milioni di euro.

**I beneficiari sono le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di cui all’art. 24, co. 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4** a compensazione dei danni subiti dal Covid 19 che abbiano il margine operativo lordo, MOL, inferiore, per il periodo **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, rispetto a quello riferibile al medesimo periodo del 2019.

Il MOL viene calcolato effettuando la differenza algebrica tra ricavi e costi, rilevati dalle risultanze contabili in base alle voci di contabilità di seguito indicate:

## **I) RICAVI:**

- a) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- b) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- c) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

## **II) COSTI:**

- a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- b) costi per servizi;
- c) costi per godimento beni di terzi;
- d) costi per il personale.

La domanda dovrà essere redatta e presentata con firma digitale tramite la piattaforma <https://mancatiricavi2022.consap.it>

La data di apertura della Piattaforma sarà comunicata dal MIT con apposito avviso alla pagina <https://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-passeggeri/documentazione>

La compensazione concedibile a ciascuna impresa richiedente è in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra il MOL del primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019 e quello del primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022, quali risultanti dalle scritture contabili, e, comunque, non può superare il limite massimo di 1.200.000 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, la compensazione è determinata in misura non superiore al 40% del MOL risultante dalle scritture contabili relative al primo trimestre 2022, sempre fino a 1.200.000 euro.